Uniti nella fedeltà
e nella diversità

COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO

IL PORTAVOCE

Comunicato stampa

1 dicembre 2009

Entrata in vigore del Trattato di Lisbona

Il CMI saluta l'entrata in vigore, oggi, del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 a conclusione di una fase di integrazione iniziata con l'approvazione del trattato di Nizza nel 2000 e proseguita con il rigetto della Costituzione europea. Alla cerimonia parteciperanno i Primi Ministri dei regni di Svezia e di Spagna, in qualità di attuale e futura presidenza di turno dell'Unione Europea, e il Presidente della Commissione José Manuel Barroso, nonché i neoeletti Herman Van Rompuy, Presidente dell'Unione, e la Baronessa Catherin Ashton, Alta rappresentante per la politica estera.
La nuova Carta modifica, senza sostituirli, il trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma nel 1957, e il trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht nel 1992. Senza carattere costituzionale, il Trattato di Lisbona mantiene le principali innovazioni già presenti nella Costituzione europea, sottoscritta nel 2004, ma bocciata con due referendum in Francia e nei Paesi Bassi nella primavera del 2005.

Novità introdotte dal Trattato:
- Introduzione del Presidente del Consiglio europeo (Herman Van Rompuy), eletto a maggioranza qualificata dal Consiglio per un mandato di 30 mesi, rinnovabile una sola volta. Il suo ruolo è di rappresentare l'Unione all'estero e di presiedere e animare il Consiglio, assicurandone la coesione interna e la continuità dei lavori;
- Introduzione dell'Alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione europea (Baronessa Catherin Ashton), eletto a maggioranza qualificata dal Consiglio. La nuova figura ha il compito di guidare le riunioni dei ministri degli esteri europei, trovando una strategia comune ai ventisette, ed è responsabile delle relazioni esterne della Commissione, di cui è vicepresidente. L'Alto rappresentante è inoltre a capo di un vero e proprio corpo diplomatico europeo, formato da funzionari della Commissione, del Consiglio e da diplomatici provenienti dai ministeri degli esteri nazionali.

Per il Consiglio europeo:
- A partire dal 2014 il voto a maggioranza qualificata diventerà la norma. Il sistema, più adeguato per un'Unione a ventisette, prevede una doppia maggioranza, che è raggiunta quando una decisione è approvata da almeno il 55% degli Stati membri (quindici su ventisette) e il 65% della popolazione dell'Unione. Soltanto le aree più sensibili rimangono soggette all'unanimità: sicurezza sociale, diritti dei cittadini, sistema tributario e le linee principali delle politiche comuni di difesa, sicurezza e politica estera;
- Il Consiglio europeo diviene un'istituzione a pieno titolo dell'Ue ed è dunque soggetto al controllo della Corte di giustizia europea.

coordinamento-italia@tiscali.it

Per il Parlamento europeo:
- L'Europarlamento, sola istituzione Ue ad essere eletta direttamente dai cittadini, gode di un ruolo rafforzato ed è responsabile di quasi il 100% della legislazione europea. In particolare, viene estesa la procedura di co-decisione con il Consiglio a quaranta nuovi argomenti, come l'agricoltura, la pesca, i trasporti, i fondi strutturali, la giustizia e gli affari interni;
- Il Trattato di Lisbona introduce il principio della proporzionalità per l'assegnazione dei seggi (dai 96 della Germania ai 6 di Cipro, Estonia, Lussemburgo e Malta. L'Italia ne ha 73, come il Regno Unito, ma uno in meno della Francia). I deputati dunque non rappresentano più i popoli dei differenti Stati, ma i cittadini dell'Unione.

Per la Commissione europea:
- Il Presidente della Commissione sarà eletto dal Parlamento, su proposta del Consiglio, che decide a maggioranza qualificata, tenendo conto dei risultati delle elezioni europee. Anche l'intera investitura dell'esecutivo, incluso l'alto rappresentante per gli affari esteri, è soggetta al voto dei deputati europei.
- Dal 2014 sarà ridotto il numero dei commissari, che corrisponderà ai due terzi degli Stati membri. Con l'annessione della Croazia (prevista nel 2011), la Commissione europea conterà dunque al massimo diciotto membri. Per garantire condizioni di parità sarà introdotto un sistema di rotazione che farà sì che ogni paese sarà rappresentato in seno a due collegi su tre.

Per la Corte di giustizia:
- La giurisdizione della Corte è estesa a tutte le attività dell'Unione ad eccezione della politica estera e di sicurezza comune. La Corte può esprimere un parere anche in merito ai trattati internazionali e, qualora il suo parere sia contrario, l'accordo non può entrare in vigore a meno che non sia modificato o che i trattati siano rivisti;

Per la divisione dei poteri:
- Il Trattato di Lisbona delimita in modo chiaro le competenze conferite all'Unione dagli Stati membri, che possono essere:
Esclusive: unione doganale, definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, politica commerciale comune;
Concorrenti: mercato interno, politica sociale, agricoltura e pesca, ambiente, protezione dei consumatori, trasporti, energia, spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
Di coordinamento: tutela della salute umana, industria, cultura, turismo, istruzione, protezione civile, cooperazione amministrativa.
Per le competenze concorrenti e di coordinamento, il loro esercizio è sempre regolato dal principio di sussidiarietà. Ciò significa che l'Unione può intervenire solo quando la sua azione è considerata più efficace di quella che può essere intrapresa a livello nazionale.

Altre novità importanti:
- La Carta dei diritti fondamentali, adottata dal Parlamento di Strasburgo nel 2007, diviene legalmente vincolante e ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Un protocollo introduce misure specifiche per il Regno Unito, la Polonia e la Repubblica Ceca concernenti alcune eccezioni;
- Viene introdotto il diritto di iniziativa, che consente ad almeno un milione di cittadini europei di invitare la Commissione a presentare nuove proposte;
- Per la prima volta viene riconosciuta espressamente agli Stati membri la possibilità di recedere dall'Unione;
- Una clausola di solidarietà obbliga tutti gli Stati membri a prestare aiuto e assistenza nel caso uno di essi sia vittima di un'aggressione armata, di un attacco terroristico o di una calamità naturale;
- È introdotta la personalità giuridica unica dell'UE nell'insieme delle sue competenze, che ne rafforza l'azione in ambito internazionale e la rende un partner più visibile per i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Eugenio Armando Dondero